

iniziale del dirigente di ricerca maggiorata del 60%, secondo previsione dell'art. 17, comma 14 del D.P.R. 171/1991, relativo al trattamento economico dei direttori generali degli enti di alto rilievo, con esclusione dell'indennità integrativa speciale e della 13^a mensilità.

Nel corso della seduta del Collegio dei revisori tenutasi in data 21/01/1993, il magistrato delegato al controllo formulava riserve sulla legittimità della posizione del direttore generale, riserve ribadite in una successiva nota trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri perché ne tenesse conto ai fini dell'espressione del richiesto parere.

In tale nota, lo stesso magistrato esprimeva dubbi sulla legittimità della configurata natura di "incarico" del rapporto instaurato con il nuovo direttore generale, in quanto la sua permanenza nella posizione di professore a tempo pieno veniva, a sua avviso, ad integrare un'ipotesi di cumulo d'impiego non consentito dalla legge, nonostante la presenza di norme apparentemente derogatorie nell'ordinamento universitario (articoli 11 e 12 del D.P.R. 382/1980, come modificati dalla legge 18 maggio 1989, n. 118).

Ugualmente illegittime apparivano - secondo il magistrato delegato al controllo - la ritenuta d'acconto, operata sulla retribuzione corrisposta al direttore generale nella misura di legge (19%) e la mancata accensione di un rapporto di natura previdenziale, con conseguente omesso versamento dei relativi contributi propri di un rapporto di lavoro autonomo.

Per contro, il rapporto instaurato col direttore generale doveva considerarsi, a pieno titolo, rapporto di lavoro subordinato alla stregua della costante giurisprudenza e della stessa dottrina giuslavoristica, essendo anche l'"incarico" di direttore generale

fondato su un vincolo di subordinazione dirigenziale; inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente, la temporaneità e la revocabilità dell'incarico, lungi da costituire motivo di incompatibilità con la natura subordinata del rapporto di lavoro sottostante, costituiva, per contro, espressione della natura latamente discrezionale della nomina e un temperamento del concetto di stabilità, già tipico del pubblico impiego, sulla falsariga della disciplina privatistica, le cui connotazioni trovano sempre più applicazione in ambito pubblicistico, particolarmente poi per i rapporti di natura dirigenziale basati sul carattere fiduciario della nomina. La circostanza poi che, diversamente da quanto sempre avvenuto in passato, la nomina avesse investito un estraneo all'apparato organizzativo dell'ente non toglieva che, all'atto dell'investitura, lo stesso dovesse considerarsi astretto da un vincolo di subordinazione, ne sembrava logico che il rapporto in questione si potesse configurare, volta a volta, come lavoro subordinato o come lavoro autonomo, secondo che la nomina cada su persona legata (già) da rapporto di lavoro subordinato con l'ente ovvero su persona estranea allo stesso.

Infine, - concludeva il magistrato delegato al controllo - la stessa previsione, nell'ambito dell'accordo di comparto, di un trattamento retributivo più favorevole per i direttori generali degli enti di alto rilievo, rispetto a quello spettante a regime, previa attivazione della speciale procedura di cui all'art. 17, comma 14, lett. e) del D.P.R. 171/1991, può trovare legittimazione soltanto nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato; in caso contrario, la disciplina di cui trattasi invaderebbe un campo ad essa estraneo, qual'è certamente quello del rapporto di lavoro autonomo o professionale, semprechè tale possa considerarsi il rapporto che lega all'Istat il suo direttore generale.

In conseguenza dei rilievi mossi dal magistrato, condivisi anche dall'organo di vigilanza, l'Istituto invitava il direttore generale a regolarizzare la sua posizione come docente universitario, sicché lo stesso, previa rinuncia all'incarico di docente stabile presso la Scuola superiore della P.A., chiedeva di essere riammesso nel ruolo dei docenti dell'Università di origine e di essere collocato, contestualmente, in aspettativa senza assegni ai sensi della vigente normativa nell'ordinamento universitario.

Conseguentemente, veniva attivata la procedura di cui all'art. 17, comma 14, del D.P.R. 171/1991, che per i direttori generali degli enti di alto rilievo¹⁵ prevede l'attribuzione di una retribuzione per così dire, personalizzata¹⁶, con deliberazione motivata da sottoporre all'approvazione dei Ministri vigilanti di concerto con i Ministri del Tesoro e per la Funzione Pubblica.

La relativa delibera consiliare, adottata in data 20 luglio 1994, e fissante la retribuzione lorda annua del direttore generale in L. 166.608.312, veniva approvata dall'autorità di vigilanza con D.P.C.M. del 12 dicembre 1994.

B) Quanto alla posizione giuridica ed economica dei tre direttori centrali, occorre ricordare che prima dell'entrata in vigore del decreto leg.vo n.322/1989 e del DPR 171/1991 (contratto di comparto), lo stato giuridico ed il trattamento economico dei "dirigenti ISTAT" erano disciplinati dall'art. 10 del R.D.L. n.1285/1929 e dalle deliberazioni del Comitato amministrativo (organo deliberante dell'epoca) 12.02.1973 e 6.12.1976, quest'ultime approvate con D.P.C.M. 14.01.1977, con la quale,

¹⁵ Tra i quali a norma dell'art. 13, 2° comma, dello stesso DPR 171 rientra l'Istat.

¹⁶ In alternativa a quella in via normale, che contempla una maggiorazione del 60% del trattamento stipendiale previsto dalla stessa disposizione contrattuale per i dirigenti di ricerca (art.17, comma 14°, lett. a).

sulla base di apposita tabella di equiparazione tra le qualifiche direttive dell'Istat e le qualifiche dirigenziale dello Stato, venivano estese al personale dell'Istituto "in quanto applicabili" le norme di cui al D.P.R. n.748/1972.

In base alla predetta normativa, al direttore generale, equiparato, con delibera del Comitato amministrativo al dirigente generale di livello "C" delle amministrazioni dello Stato, veniva attribuito il relativo trattamento economico. A seguito del riordino dei servizi dell'Istituto e della conseguente istituzione, nell'ambito della direzione generale, di due direzioni centrali (poi portate a tre), con delibera del Comitato amministrativo del 30.11.1983, approvata dall'autorità di vigilanza, veniva determinato il nuovo "status" dei dirigenti generali preposti alle suddette strutture, attribuendo agli stessi lo stato giuridico e il trattamento economico del dirigente generale di livello "C", contestualmente elevando quello attribuito al direttore generale al livello "B".

Con l'emanazione del d.leg.vo 322/1989, il potere di nomina del direttore generale e dei direttori centrali dell'Istat è stato attribuito (art. 22, comma 2, lett.f cit.) al Consiglio su proposta del Presidente; la relativa deliberazione non è soggetta, contrariamente a quanto previsto per altre deliberazioni considerate dalla stessa norma, - ad esempio, per le deliberazioni relative ai bilanci, ai regolamenti e alla partecipazione a società - ad approvazione da parte dell'autorità di vigilanza.

Il regolamento di organizzazione, deliberato sempre ai sensi del citato articolo 22 del d.leg.vo 322/1989 ed approvato con D.P.C.M. 14.05.1992, prevede, all'art.7, che gli "incarichi" di direttore generale e di direttore centrale siano conferiti a tempo determinato e siano revocabili; inoltre, è da rilevare che la

pianta organica, deliberata insieme con il suddetto regolamento, non prevede una dotazione organica per il direttore generale e per i direttori centrali.

In conseguenza di quanto sopra, è stato ritenuto che la nuova normativa abbia mutato quella che in passato era da considerare come una qualifica apicale della dirigenza distinta in due livelli, in un incarico di funzione; con l'ulteriore effetto che la retribuzione dei dirigenti, di che trattasi, non può essere considerata come trattamento stipendiale, ma come corrispettivo dell'esercizio delle funzioni che l'incarico comporta e quindi della necessità di una autonoma determinazione dell'ammontare di tale compenso.

Si è visto che per quanto riguarda il direttore generale, si è fatto riferimento all'art. 17, comma 14, dall'accordo di comparto degli enti di ricerca (DPR 171/1991); per quanto attiene invece ai Direttori centrali, il cui "status", salvo il livello retributivo, si configura analogo a quello del direttore generale, non soccorre la citata normativa regolamentare, di cui all'accordo di comparto, non contenente alcuna disposizione al riguardo: sicché si è ritenuto di poter risolvere il problema ricorrendo allo strumento dell'interpretazione analogica, tenendo conto sia della ripartizione delle competenze stabilita dal regolamento di organizzazione sia dalla posizione di subordinazione funzionale dei direttori centrali rispetto al direttore generale.

In tal senso è stato formulato apposito quesito alla P.C.M.¹⁷ per verificare la possibilità di corrispondere ai direttori centrali una indennità aggiuntiva al trattamento stipendiale del dirigente di ricerca o tecnologo pari al 40% dello stesso, nella considerazione che i suddetti dirigenti svolgono funzioni di

¹⁷ Nota ISTAT n. 22455 del 5.12.1992.

livello superiore a quelle svolte dai citati livelli professionali.

Peraltro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha mai risposto al quesito, sicchè nella considerazione che, nel silenzio della normativa contrattuale sulla specifica posizione di tali dirigenti, non fosse consentito attribuire un trattamento simile a quello previsto (art. 17, comma 14, cit.) esclusivamente per i direttori generali degli enti, agli interessati è stata attribuita la minore indennità; pari al 15% dello stipendio tabellare iniziale, stabilito dall'art. 22 dello stesso D.P.R. 171/1991 in favore del personale dei livelli professionali I II III dei profili di ricercatore e di tecnologo per la direzione di strutture tecniche e scientifiche delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.

Al riguardo, ritiene la Corte che, pur nella sostanziale giustificazione dell'attribuzione della suddetta indennità nel presupposto della equipollenza delle qualifiche rivestite dai direttori centrali con quelle dei dirigenti di ricerca e del dirigente tecnologo (I livello professionale) tuttavia la questione debba essere risolta a livello di contrattazione del comparto relativa alle qualifiche dirigenziali, tenendo conto sia della posizione funzionale sovraordinata dei direttori centrali rispetto ai profili professionali di vertice - sicché assumerebbe contorni di illegittimità la corresponsione agli stessi di un trattamento economico deteriore -, sia delle funzioni con rilevanza esterna ad essi attribuite dal regolamento di organizzazione o per delega del Presidente, sia infine della procedura aggravata prevista per il conferimento dell'incarico, cui, per la particolare rilevanza e per la natura fiduciaria delle funzioni svolte, è strettamente connesso il carattere della revocabilità, che a termini dell'art. 7 del regolamento in questione è disposta con le stesse modalità del conferimento, ossia con deliberazione del Consiglio ISTAT su proposta del Presidente.

PARTE II

LA GESTIONE FINANZIARIA

7 - Notazioni generali.

L'art. 22 del d. leg.vo n.322/1989 attribuisce al Consiglio il potere di "deliberare i regolamenti sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale, tenendo conto della natura specifica e dell'autonomia dell'ISTAT".

Si è avuto modo di far cenno¹⁸ ai problemi interpretativi insorti in sede di elaborazione del Regolamento, emanato al fine di dare attuazione al suddetto precetto legislativo, deliberato in via definitiva dal Consiglio in data 8 maggio 1994 e approvato successivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 23 maggio 1995. Va a tal proposito rilevato il grave ritardo con il quale il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità è stato, infine, varato, pur tenendo conto del notevole lasso di tempo previsto dalla stessa normativa primaria che, con disposizione transitoria finale (art. 26, co. 2), conferiva efficacia al nuovo ordinamento a decorrere dal termine di sei mesi successivi alla sua entrata in vigore (aprile 1990).

Conseguentemente, nell'arco di tempo sopra indicato, si è reso necessario continuare a dare applicazione al vecchio

18 Retro, pag.41 ss.

regolamento di amministrazione e contabilità, deliberato dal comitato amministrativo dell'Istituto il 10 febbraio 1969 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 maggio 1970, con gli inevitabili adattamenti richiesti dalla nuova normativa ordinamentale.

Tra le nuove norme, recanti specifiche disposizioni sulla materia, è da ricordare l'art.23 del decreto 322/89, secondo il quale la gestione finanziaria dell'Istat si svolge sulla base, oltre che del bilancio preventivo annuale, di un bilancio pluriennale redatto in relazione ai piani di attività e alle previsioni pluriennali di spesa, come indicate all'art.22, comma 2, lett."a" dello stesso decreto, nel quale si fa riferimento al piano annuale di attuazione del programma statistico nazionale.

Il bilancio preventivo annuale è deliberato dal Consiglio entro il 31 ottobre dell'anno precedente e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni per l'approvazione.

Analogamente, è previsto che il conto consuntivo venga deliberato entro il mese di aprile, e trasmesso per l'approvazione entro quindici giorni all'organo di vigilanza.

Di rilievo appare il precetto contenuto nell'art.23, com.5, del decreto l.vo 322/89 secondo il quale "la relazione al bilancio deve illustrare anche gli aspetti economici della gestione, ponendo in evidenza lo stato di attuazione della programmazione, i costi ed i risultati conseguiti, nonché gli eventuali scostamenti".

Merita infine menzione - tra gli adempimenti da svolgere in sede di rendiconto - quello previsto dall'art. 24 dello stesso decreto in virtù del quale l'ISTAT predispone gli atti

per la relazione, che il Presidente del Consiglio dei Ministri è tenuto a trasmettere al Parlamento entro il 31 maggio di ciascun anno, sull'attività svolta dall'Istituto, sulla raccolta e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, nonchè sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale in vigore.

Alla relazione viene allegato il Rapporto annuale, a sua volta redatto dalla Commissione per la garanzia dell'informazione statistica.

Nella Tabella 1 sono evidenziate le date di deliberazione da parte del Consiglio (fino a tutto l'esercizio 1990 dal Comitato amministrativo, essendo stato il Consiglio nominato per la prima volta con decreto del 21 novembre 1990) e quelle di approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativi ai bilanci preventivi e consuntivi degli esercizi considerati.

Dalla tabella si rileva che fino all'esercizio 1992 c'è stato qualche ritardo - particolarmente accentuato quello relativo all'esercizio 1992 - nella deliberazione del bilancio preventivo e, seppure in misura minore, del conto consuntivo. A partire dall'esercizio 1992-1993, evidentemente in connessione con l'entrata a regime dell'attività dei nuovi organi, i tempi sono stati sempre rispettati.

Conseguentemente, anche le pronunce della Presidenza del Consiglio, che nei primi anni considerati erano state emesse con notevole ritardo, specialmente se rapportate all'esigenza di dare certezza alla gestione con l'approvazione del preventivo, si sono andate normalizzando, con la sola eccezione del preventivo 1995, approvato soltanto in data 28/4/1995.

TAB. 1

ITER DI APPROVAZIONE DEI BILANCI DI PREVISIONE E DEI CONSUNTIVI ISTAT

		CONSIGLIO ISTAT	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
1989	Bilancio preventivo	21 OTTOBRE 1988	24 MAGGIO 1989
	Conto consuntivo	4 MAGGIO 1990	13 FEBBRAIO 1991
1990	Bilancio preventivo	26 OTTOBRE 1989	4 MAGGIO 1990
	Conto consuntivo	22 APRILE 1991	15 NOVEMBRE 1991
1991	Bilancio preventivo	12 DICEMBRE 1990	14 MARZO 1991
	Conto consuntivo	27 MAGGIO 1992	23 NOVEMBRE 1994
1992	Bilancio preventivo	13 NOVEMBRE 1991	5 MARZO 1992
	Conto consuntivo	4 MAGGIO 1993	23 NOVEMBRE 1994
1993	Bilancio preventivo	27 OTTOBRE 1992	11 MARZO 1993
	Conto consuntivo	27 APRILE 1994	23 NOVEMBRE 1994
1994	Bilancio preventivo	20 OTTOBRE 1993	9 SETTEMBRE 1994
	Conto consuntivo	26 APRILE 1995	17 LUGLIO 1995
1995	Bilancio preventivo	24 OTTOBRE 1994	28 APRILE 1995
	Conto consuntivo	23 APRILE 1996	IN CORSO DI APPROVAZ.
1996	Bilancio preventivo	24 OTTOBRE 1995	14 DICEMBRE 1995

NOTA: Dal prospetto si rileva che i bilanci preventivi degli anni 1989 e 1990 sono stati approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in tempi più lunghi rispetto a quanto è avvenuto per gli anni dal 1991 ad oggi.

8 - Il nuovo sistema informativo amministrativo contabile (Siac).

A partire dal 1° gennaio 1995 l'ISTAT ha fatto un salto di qualità nel settore della Ragioneria, con l'introduzione del nuovo sistema informativo amministrativo- contabile e con il nuovo sistema di classificazione delle entrate e delle spese previste dal citato regolamento.

Il vecchio sistema contabile non permetteva infatti:

- a) la contabilizzazione delle fatture in contabilità finanziaria;
- b) una gestione corretta ed efficiente dell'emissione dei mandati - reversali, per i quali era necessario, una emissione cartacea molto voluminosa;
- c) la gestione delle riscossioni per cliente nell'ambito della Ragioneria, con la conseguente mancanza di estratti conto da inviare al cliente per sollecitare i pagamenti;
- d) la gestione automatica della situazione patrimoniale e del conto economico, come previsto dalle disposizioni ministeriali;
- e) la gestione in automatico dei Centri di costo per valutare l'ammontare della spesa suddivisa per direzione e/o servizio.

Con la realizzazione del nuovo progetto, il Servizio Ragioneria riesce ora a gestire in modo automatico ed in tempo reale le suddette operazioni, evitando ritardi e doppioni nelle registrazioni contabili.

Il risultato della nuova procedura può essere così sintetizzato:

- 1) la gestione della contabilità finanziaria è unificata con quella economica/patrimoniale mediante una unica imputazione,

in modo da evitare doppioni di lavoro ed errori di trascrizione;

- 2) conoscenza, in tempo reale, per ciascun capitolo di spesa delle somme già impegnate e dell'eventuale disponibilità, di quanto fatturato dal fornitore per ogni atto di impegno e di quanto ancora resta da fatturare, di ciò che è stato pagato o ancora resta da pagare;
- 3) emissione dei mandati/reversali in modo automatico, senza dover emettere altri documenti, sia per il Tesoriere che per dare la comunicazione al fornitore dell'avvenuto pagamento;
- 4) possibilità di effettuare in qualsiasi momento il saldo di cassa da confrontare con la situazione di tesoreria, con l'evidenza dei mandati non ancora pagati, e cioè in sospeso, presso il tesoriere;
- 5) registrazione, sempre in tempo reale, delle fatture dei fornitori e dei clienti, con possibilità di realizzare la contabilità IVA mediante recupero di quest'ultima nel settore della commercializzazione. Da notare, al riguardo, che la gestione di una contabilità separata per il settore in questione - in larga misura coincidente con la diffusione - ha consentito un recupero di oltre 1500 milioni su base annua;
- 6) contabilizzazione dei costi della parte "corrente" nel proprio "centro di costo" mediante imputazione dello stesso al momento dell'emissione dell'impegno di spesa. Nel 1995 è già stato possibile stampare i centri di costo per quella quota parte di costo correttamente imputata;

7) possibilità di effettuare la chiusura mensile del bilancio finanziario ed economico/patrimoniale con la stampa dei centri di costo da trasmettere ai vari responsabili di direzione e/o di servizio.

La realizzazione di quanto sopra ha permesso sia al Servizio Amministrativo che al Servizio Ragioneria tutta una serie di controlli in tempo reale sull'andamento dei vari capitoli di spesa in modo da evitare, come nel passato, di emettere delibere senza il preventivo accertamento della corrispondente disponibilità e, talora, in violazione del principio della separazione delle competenze in materia di assunzione degli impegni contrattuali.

La nuova procedura consente inoltre una più rapida contabilizzazione ed emissione dei mandati di pagamento delle competenze al personale. Con il vecchio sistema era necessario infatti, emettere quasi 200 mandati per poter effettuare il pagamento degli stipendi, mentre ora è sufficiente emettere un solo mandato, da inviare direttamente al tesoriere, per procedere alla definitiva liquidazione. Questo nuovo modo di lavorare ha permesso al settore della ragioneria una sensibile diminuzione di organico, pur facendo rientrare nel Servizio alcune funzioni (riscossione dei crediti direttamente sulla partita del cliente, registrazione delle fatture fornitori ai fini IVA, liquidazione dell'IVA mensile ecc.) che in precedenza venivano svolte da altre direzioni o servizi.

E' da notare infine che il SIAC dispone di un ambiente operativo ampiamente flessibile, sicchè è predisposto per ricevere i mutamenti che dovessero intervenire a seguito di modifiche al regolamento di contabilità; e perciò anche al nuovo schema di bilancio e alla classificazione delle entrate

e delle spese; esso è pertanto in grado di soddisfare eventuali nuove esigenze aziendali di rilevazione dei fatti gestionali, e quindi in grado di soddisfare le esigenze sottese alle disposizioni contenute sia nella legge di riforma dell'Istat (art. 23, comma 5), sia nel decreto leg.vo n. 29/1993 (art. 20), concernente gli aspetti economici della gestione, i costi ed i risultati conseguiti nonchè gli eventuali scostamenti, sia anche - infine - nella normativa di comparto degli E.R. (D.P.R. 171/91), il cui art. 23, comma 4, dispone che la spesa per il personale assunto con contratto a termine per lo svolgimento di specifici programmi di ricerca deve far carico ai finanziamenti relativi, escludendosi, in via normale il ricorso alla dotazione ordinaria dell'Ente e non potendosi superare il 50% dei finanziamenti stessi.

9 - I risultati della gestione di competenza.

I risultati della gestione di competenza, quali risultano dai conti finanziari elaborati dall'Istituto, sono riassuntivamente esposti nella sottostante Tabella 2.

TAB. 2

BILANCIO - Gestione della competenza per gli anni dal 1989 al 1995 (Milioni di lire).

	ENTRATE (Accertamenti)							USCITE (Impegni)						
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
A - PARTE CORRENTE			(4)											
- Statistiche correnti	160.573	165.909	204.048	206.374	211.085	210.253	201.599	160.266	175.900	205.734	205.816	213.685	198.221	206.974
- Censimenti (1)	0	59.000	334.000	184.200	0	0	0	0	58.750	331.050	182.800	0	0	0
- Statistiche occas.	4.798	3.432	525	2.262	4.714	5.571	1.578	4.197	3.411	525	1.667	700	7.455	9.017
B - CONTO CAPITALE														
- Statistiche correnti	0	6	74	2	5	38	14	1.120	1.231	1.840	528	973	18.147	7.807
- Censimenti (1)	---	---	---	---	---	---	---	0	400	2.800	1.400	0	0	0
- Statistiche occas.	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE A+B	165.371	228.347	538.647	392.838	215.804	215.862	203.191	165.583	239.692	541.949	392.211	215.358	223.823	223.798
C - PARTITE DI GIRO E CONTAB. SPEC.														
- Partite di giro	46.994	46.450	65.137	66.440	64.048	60.259	40.361	46.994	46.450	65.137	66.440	64.048	60.259	40.361
- F.I.B.P. (2)	9.618	20.105	15.517	15.762	49.559	---	---	3.884	21.131	12.922	17.995	10.462	---	---
- I.A.C.P.	3	2	1	0	0	---	---	3	2	1	0	0	---	---
- F.O.A.P. (3)	131	3	---	---	---	---	---	66	0	---	---	---	---	---
TOTALE GEN. (A+B+C) ...	222.117	294.907	619.302	475.040	329.411	276.121	243.552	216.530	307.275	620.009	476.646	289.868	284.082	264.159
Risultato di competenza .	---	-12.368	-707	-1.606	---	-7.961	-20.607	5.587	---	---	---	39.543	---	---

(1) - Il censimento dell'agricoltura svoltosi nel 1990 è stato finanziato dalla Legge 103/90. Il censimento della popolazione svoltosi nel 1991 è stato finanziato dalla Legge 11/91.

(2) - La gestione del Fondo buonuscita al personale è stata chiusa nell'anno 1993 con il trasferimento dei fondi esistenti sul c/c presso la Tesoreria Prov.le dello Stato.

(3) - Il FOAP (Fondo Opere Assistenza Personale) è stato chiuso durante il 1990.

(4) - Per l'anno 1991 il notevole aumento delle entrate correnti è dovuto al maggior introito di fondi per far fronte al pagamento degli oneri contrattuali.

Dai dati esposti emerge una generale eccedenza delle spese sulle entrate, se si fa eccezione per i due esercizi 1992 e 1993, in cui le entrate hanno superato le spese rispettivamente per L 627 milioni e L 446 milioni.

Negli altri esercizi le eccedenze delle spese sulle entrate hanno determinato un disavanzo di competenza pari rispettivamente a L 212 milioni (1989), L 11.345 milioni (1990), L 3.302 milioni (1991), L 7.961 milioni (1994) e lire 20.602 milioni (1995); disavanzo coperto, in sede di bilancio preventivo, con il ricorso all'avanzo di amministrazione presunto, ma risultato, in sede consuntiva, molto più contenuto rispetto alla previsione e comunque sempre coperto da ulteriori economie accertate in sede di rendiconto (avanzo di amministrazione effettivamente accertato). E' accaduto anzi che i disavanzi di competenza finali, anzichè ridurre l'avanzo di amministrazione riferito all'anno precedente, ne hanno assorbito una quota via via minore, ove si tenga conto anche delle economie verificatesi in corso di esercizio, particolarmente per effetto del riaccertamento operato annualmente sui residui passivi, ma anche del fenomeno della "perenzione" di notevoli impegni di spesa, conseguente alla circostanza che detti impegni vengano cancellati dal rendiconto dopo i due anni successivi a quello di approvazione del consuntivo, pur restando annotati nelle scritture contabili ai fini di un'eventuale richiesta di pagamento da parte dei (presunti) creditori.

In conseguenza del descritto fenomeno, l'avanzo di amministrazione accertato negli esercizi esaminati nel presente referto è pressochè raddoppiato, passando dai 60,5 miliardi di lire del 1989 ai 115,5 miliardi di lire del 1995, come chiaramente risulta esposto nella Tabella n.3